



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 95

Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteri

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già' adempiuto alle formalità' doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-95-circolazione-degli-autoveicoli-dei-motoveicoli-e-dei-rimorchi/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it